

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 21 Del 16-02-21

OGGETTO: DIRITTI SEGRETERIA POST SISMA 2016

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SINDACO

AI SENSI:

-degli articoli: 48(Competenze delle giunte), e 50(Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 21(Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24(Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett.c) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39(Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

VISTA la legge 19 marzo 1993, n. 68;

VISTO il comma 60 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662 che al punto 19 così recita:

"Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente : c) autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio attività , ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di L. 50.000 ad un valore massimo di L. 150.000. Tali importi sono soggetti ad adeguamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

VISTO l'art. 1 c. 50 della L. 30/12/2004, n. 311 che così recita:

"All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: <<lire 50.000>> e <<lire 150.000>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<euro 51,65>> e <<euro 516,46>>.";

DATO ATTO:

- **che** con deliberazione G.C. n.196 del 25/05/1993 è stato deciso di rideterminare la misura dei diritti di segreteria istituiti con legge 19/03/1993 n.63, anche a seguito di chiarimenti integrativi nei valori indicati nell'allegata tabella A;

- **che** con deliberazione G.C. n. 444 del 30/11/1993 sono stati adottati chiarimenti in merito all'applicazione dei diritti di segreteria;

- **che** con deliberazione G.C. n. 69 del 18/03/1997 è stata integrata la tabella A allegata al citato provvedimento della G.M. n. 196/93;

- **che** con deliberazione G.C. 157 del 12/06/1997 è stata integrata la tabella "A" allegata alla richiamata deliberazione G.C. n. 193/93;

- **che** con deliberazione G.C. n. 112 del 27/06/2001 sono stati modificati gli importi della tabella "A" allegata alla richiamata deliberazione G.C. n. 157 del 12/06/1997;

- **che** con deliberazione G.C. n. 38 del 10/03/2005 è stata aggiornata ed integrata la tabella A allegata al citato provvedimento della G.M. n. 112/2001;

- **che** con deliberazione G.C. n. 40 del 16/03/2005 sono stati adottati provvedimenti in merito all'applicazione della richiamata deliberazione G.C. n. 38/2005;

- **che** con deliberazione G.C. n. 45 del 07/05/2013 sono stati aggiornati ed integrati i diritti di cui alla tabella approvata con la richiamata delibera G.C. n. 40 del 16/03/2005;

- **che** questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti **"eventi" sismici**:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016;

04)-sisma del giorno 17 gennaio 2017;

VISTO il D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con Legge 15/12/2016, n. 229 ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell' "Ufficio Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016" ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i.;

VISTA la convenzione Rep. N. 456/2017 sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale Marche e dal Sindaco del Comune di Roccafluvione;

VISTO l'art.4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza) della convenzione:

"§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:

a. pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;

b. istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;

c. istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

d. attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;

e. attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.

§2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione".

VISTO l'art.5 (Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)

"§1. Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:

a. l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;

b. i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;

c. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.)";

VISTO la D.G.C. n.78 del 27/07/2017 che stabiliva la sospensione della riscossione dei diritti di segreteria per le istanze di ricostruzione post sisma 2016 e seguenti;

VISTO il quesito che questo Comune ha posto al Commissario Straordinario Sisma 2016 prot.7722 del 26/09/2017 circa la leicità di riscossione dei sopracitati Diritti di Segreteria sul quale non si sono mai ricevute delucidazioni;

CONSIDERATO:

- **che** in data 26/01/2021 il Commissario Straordinario Sisma 2016 ha pubblicato un parere circa la non esentabilità della riscossione dei diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto, di dover dare indirizzi ai servizi competenti in relazione all'applicazione e riscossione dei diritti di segreteria riferiti alla pratiche edilizie, paesaggistiche ed accesso agli atti, riferite alla ricostruzione post sisma del 24/08/2016 e seguenti, tendenti alla concessione di contributi per procedimenti che sono svolti presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01)-PRENDERE ATTO:

-del quesito che questo Comune ha posto al Commissario Straordinario Sisma 2016 prot.7722 del 26/09/2017 circa la leicità di riscossione dei sopracitati Diritti di Segreteria sul quale non si sono mai ricevute delucidazioni;

02)-PRENDERE ATTO:

- che in data 26/01/2021 il Commissario Straordinario Sisma 2016 ha pubblicato un parere circa la non esentabilità della riscossione dei diritti di segreteria;

03)-DOVERSI dare, in conseguenza a quanto sopra, indirizzo ai servizi competenti in relazione all'applicazione e riscossione dei diritti di segreteria alle istanze pratiche edilizie riferite alla ricostruzione post sisma del 24/08/2016 e seguenti, tendenti alla concessione di contributi per procedimenti che sono svolti presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

04)-STABILIRE:

- che vengano riscossi tutti i diritti di segreteria rimasti sospesi in forza della D.G.C. n.78 del 27/07/2017;

05)-DEMANDARE ai competenti Servizi di attivarsi anche mediante i dipendenti amm.vi art.50-bis del D.L.189/2016 per le attività post-sisma 2016, al fine di provvedere alla riscossione dei succitati diritti di segreteria;

06)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

LA GIUNTA COMUNALE

[X]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i.;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-PRENDERE ATTO:

-del quesito che questo Comune ha posto al Commissario Straordinario Sisma 2016 prot.7722 del 26/09/2017 circa la leicità di riscossione dei sopracitati Diritti di Segreteria sul quale non si sono mai ricevute delucidazioni;

02)-PRENDERE ATTO:

- che in data 26/01/2021 il Commissario Straordinario Sisma 2016 ha pubblicato un parere circa la non esentabilità della riscossione dei diritti di segreteria;

03)-DOVERSI dare, in conseguenza a quanto sopra, indirizzo ai servizi competenti in relazione all'applicazione e riscossione dei diritti di segreteria alle istanze pratiche edilizie riferite alla ricostruzione post sisma del 24/08/2016 e seguenti, tendenti alla concessione di contributi per procedimenti che sono svolti presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

04)-STABILIRE:

- che vengano riscossi tutti i diritti di segreteria rimasti sospesi in forza della D.G.C. n.78 del 27/07/2017;

05)-DEMANDARE ai competenti Servizi di attivarsi anche mediante i dipendenti amm.vi art.50-bis del D.L.189/2016 per le attività post-sisma 2016, al fine di provvedere alla riscossione dei succitati diritti di segreteria;

06)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/2000.

Parere Favorevole del 08-02-2021 di REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Manni Arduino

Parere Favorevole del 08-02-2021 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto,
attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione
contabile.

Il Responsabile del Servizio
RONCATI SABRINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 06-03-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 16-02-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 17-03-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
